

**COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO**

**Regolamento sul
Fondo Sociale Comunale**

Anno 2014

Indice degli articoli del Regolamento sul Fondo Sociale Comunale di Castel San Pietro 2014

			Pagina
Art. 1	Scopo.....	3	
Art. 2	Beneficiari	3	
Art. 3	Diritto all'aiuto	3	
Art. 4	Casi di esclusione	4	
Art. 5	Dotazione del fondo sociale comunale	4	
Art. 6	Prestazioni	4	
Art. 7	Presentazione della domanda.....	4	
Art. 8	Obbligo del beneficiario.....	4	
Art. 9	Restituzione	4	
Art. 9 a	Prescrizione	4	
Art. 10	Rimedi giuridici.....	5	
Art. 11	Entrata in vigore.....	5	
Art. 12	Abrogazione.....	5	
Art. 13	Approvazione	5	

Regolamento sul Fondo Sociale Comunale 2014

Art. 1 **SCOPO**

¹ Il Fondo sociale comunale è istituito a favore di persone e famiglie che, per ragioni particolari, necessitano di un aiuto puntuale al fine di sopperire ad una situazione di disagio finanziario momentaneo riconducibile a bisogni di prima necessità (art. 53 cpv. 2 Legge sull'assistenza sociale).

² Allo stesso si può attingere anche per coprire costi di sepoltura di cittadini deceduti senza risorse sufficienti a coprire tali spese (art. 54 Legge sull'assistenza sociale).

Art. 2 **BENEFICIARI**

L'aiuto può essere concesso dal Municipio a persone o famiglie domiciliate o residenti da almeno un anno nel Comune al momento della presentazione della domanda. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali.

Art. 3 **DIRITTO ALL'AIUTO**

¹ L'aiuto può essere erogato a coloro che, per la circostanza alla base del disagio momentaneo, non possono beneficiare di prestazioni da parte di altri enti pubblici o privati.

² Il Comune, richiamati gli articoli 2 e 4 del presente regolamento, eroga prestazioni nei seguenti casi:

- a) Garanzia per la locazione di alloggi;
- b) Spese odontoiatriche;
- c) Spese per servizi funebri e sepoltura;
- d) Eventi straordinari e altri bisogni puntuali.

Art. 4 **CASI D'ESCLUSIONE**

¹ Sono esclusi dall'aiuto:

- a) I cittadini stranieri la cui residenza in Svizzera è stata autorizzata in base ad una dichiarazione di terzi che ne garantiscono il sostentamento. Sono riservate le disposizioni del diritto federale e dei trattati internazionali;
- b) Le persone che, pur avendone diritto, rinunciano alle prestazioni sociali e/o complementari cantonali o ad altre prestazioni.
- c) Le persone in mora con il pagamento delle imposte federali, cantonali e comunali che non presentano validi motivi di ordine finanziario;
- d) Le persone che hanno elargito donazioni o proceduto alla liquidazione del proprio capitale negli ultimi 10 anni.
- e) Le persone soggette a particolari disposizioni di sussidiamento federali o cantonali (richiedenti l'asilo, rifugiati, detenuti, ecc.).

² Il Municipio può inoltre negare o ridurre l'aiuto quando la situazione economica fosse in palese contrasto con lo standard di vita del richiedente e/o dei suoi famigliari.

³ È data facoltà al Municipio, in caso di disagio particolarmente grave, di erogare prestazioni anche a persone escluse sulla base del presente articolo.

⁴ Eventuali erogazioni straordinarie verranno indicate in forma generica e nel rispetto della Legge sulla protezione dei dati, all'interno della discussione del consuntivo annuale.

Art. 5
DOTAZIONE DEL
FONDO SOCIALE
COMUNALE

La dotazione del Fondo sociale comunale è definita annualmente in sede di preventivo nella gestione corrente del Comune.

Art. 6
PRESTAZIONI

¹ L'aiuto può essere concesso sotto forma di sussidio o prestito senza interessi.

² Il contributo annuo può ammontare di regola al massimo a fr.3'000.00, per persona.

³ Il Municipio ha facoltà di suddividere il versamento in rate e/o procedere a pagamenti diretti delle spese oggetto della richiesta.

⁴ L'importo massimo delle prestazioni non è applicabile ai casi di copertura dei costi di sepoltura di cui all'art. 1 cpv. 2 e/o ad altre forme di grave disagio.

Art. 7
PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA

¹ La domanda per beneficiare dell'aiuto va inoltrata al Servizio sociale comunale. Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- composizione della famiglia;
- descrizione della situazione finanziaria;
- motivazione della richiesta;
- aiuto richiesto;
- l'eventuale aiuto di altri enti pubblici o privati e la relativa entità.

La richiesta deve essere presentata di volta in volta ed è valida per l'anno civile in cui è stata inoltrata.

Il Municipio può richiedere una dichiarazione che svincola medici, avvocati, funzionari, ecc. dal segreto medico, professionale e d'ufficio, nei casi di comprovata necessità.

² Il Servizio sociale:

- ha ampia facoltà di chiedere informazioni supplementari e di far completare la documentazione presentata;
- preavvisa la domanda al Municipio o decide sulla stessa se dispone della relativa delega di competenza.

Art. 8
OBBLIGO DEL
BENEFICIARIO

Il beneficiario deve notificare immediatamente al Municipio, tramite il Servizio sociale comunale, ogni modifica degli elementi di calcolo che possono comportare la diminuzione, l'aumento o l'annullamento dell'aiuto.

Art. 9
RESTITUZIONE

L'aiuto indebitamente percepito dev'essere restituito dal beneficiario o dai suoi eredi entro sei mesi dalla data di notifica al Municipio dell'indebito incasso.

Art. 9 a
PRESCRIZIONE

¹ Il diritto al versamento o restituzione dell'aiuto si prescrive in cinque anni.

² Se il diritto risulta da un reato per il quale la legislazione penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è applicabile quest'ultimo.

³ La prescrizione del diritto al versamento inizia a decorrere dalla crescita in giudicato delle decisioni di concessione dell'aiuto. La prescrizione del diritto alla restituzione inizia a decorrere dal giorno in cui il Municipio ha avuto conoscenza del motivo della restituzione.

⁴ La prescrizione del diritto alla restituzione è interrotta da qualsiasi diffida scritta. Essa è sospesa fintanto che il debitore non può essere escusso in Svizzera.

Art. 10
RIMEDI GIURIDICI

Contro le decisioni è data facoltà di reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni adottate dal Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.

Art. 11
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

Art. 12
ABROGAZIONE

Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento aiuto comunale complementare e straordinario 2003, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 13
APPROVAZIONE

Approvato dal Consiglio comunale di Castel San Pietro con risoluzione del 24.02.2014.

Approvato dalla Sezione enti locali con risoluzione no. 65-RE-12716 del 19.05.2014.